

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 2195

Programmazione Comunitaria 2014/2020 “Obiettivo - Cooperazione territoriale Europea” . Regolamento (UE) 1302/2013. Avvio delle procedure relative alla costituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT). Approvazione.

Il Presidente della Regione Puglia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali, confermata dal Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali e dal Segretario Generale della Presidenza, riferisce:

- Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) è uno strumento giuridico a carattere europeo che consente ad autorità territoriali appartenenti a Stati diversi di istituire gruppi di cooperazione con personalità giuridica.
- A norma del regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 29 luglio 2011 la Commissione ha adottato una relazione per il Parlamento europeo e il Consiglio sull'applicazione di detto regolamento. In tale relazione la Commissione ha annunciato l'intenzione di proporre un numero limitato di modifiche al regolamento, (CE) n. 1082/2006 allo scopo di facilitare la creazione e il funzionamento dei GECT, nonché l'intenzione di chiarire alcune disposizioni vigenti.
- Di conseguenza, il Regolamento (UE) 1302/2013 che modifica il regolamento (CE) 1082/2006 relativo al GECT è stato adottato il 17 dicembre 2013 ed è entrato in vigore il 22 giugno 2014. Obiettivo delle modifiche introdotte è di semplificare le procedure e di ampliare la gamma di organismi che possono diventare membri di un GECT, mettendo a disposizione gli elementi per rendere il funzionamento dei GECT più semplice in linea con le proposte formulate dal Comitato delle Regioni.
- A norma del Regolamento (UE) 1302/2013, i GECT sono istituiti con l'obiettivo di favorire:
 - la promozione e il conseguimento di uno sviluppo armonioso dell'UE e la coesione economica, sociale e territoriale delle sue regioni;
 - il raggiungimento della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (“Strategia Europa 2020”);
 - la riduzione degli ostacoli alla cooperazione territoriale tra le regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici;
 - il rafforzamento della cooperazione tra i Paesi Terzi, Paesi e territori d'oltremare (PTOM) e regioni frontaliere dell'UE, anche mediante l'uso di programmi di cooperazione esterna dell'Unione Europea.
- L'esperienza acquisita con i GECT costituiti finora dimostra che, come strumento giuridico, i GECT sono utilizzati anche a fini di cooperazione nell'ambito di politiche dell'Unione diverse dalla politica di coesione, inclusa l'attuazione di programmi o parti di programmi realizzati con il sostegno finanziario dell'Unione diverso da quello ai sensi della politica di coesione. È opportuno accrescere l'efficienza e l'efficacia dei GECT tramite l'ampliamento della loro natura, eliminando gli ostacoli persistenti e facilitando la costituzione e l'attività dei GECT, mantenendo nel contempo la facoltà degli Stati membri di limitare le azioni che i GECT possono realizzare senza contributo finanziario dell'Unione. Ai sensi del regolamento (CE) n. 1082/2006, i GECT godono in ciascuno Stato membro della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto nazionale di detto Stato membro, ivi compresa la possibilità di concludere accordi con altri GECT o con altre entità giuridiche allo scopo di realizzare progetti comuni di cooperazione per garantire, fra l'altro, un funzionamento più efficiente delle strategie macro-regionali.-Il
- nuovo Regolamento consente ai Paesi Terzi limitrofi ad uno Stato membro di aderire ad un GECT. Il comma

1 e 2 del recente articolo 3 bis del Regolamento UE 1302/2013 dispone infatti che:

“un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di almeno 2 Stati Membri e di uno o più paesi Terzi limitrofi ad almeno uno di quegli Stati Membri, a condizione che Stati membri e Paesi Terzi svolgano iniziative di cooperazione territoriale o attuino programmi finanziati dall’UE” ed inoltre:

“un GECT può essere composto da membri situati nel territorio di un solo Stato Membro e di uno o più Paesi terzi limitrofi a tale Stato membro, ove tale Stato Membro consideri il GECT coerente con l’obiettivo della sua cooperazione territoriale nel quadro della cooperazione transfrontaliera o transnazionale o delle relazioni bilaterali con i Paesi terzi interessati”.

- Secondo l’art. 1 del succitato Regolamento la sede sociale di un GECT deve essere ubicata in uno Stato Membro, a norma del cui diritto è costituito almeno uno dei suoi membri.
- Possono diventare membri di un GECT:
 - gli Stati membri o le Autorità a livello nazionale;
 - le autorità regionali;
 - le autorità locali;
 - le imprese pubbliche ai sensi della Direttiva UE 2004/17/CE (Art.2) o gli organismi di diritto pubblico ai sensi della Direttiva UE 2004/18/CE (art 1);
 - le imprese incaricate della gestione di interesse economico generale conformemente al diritto nazionale e dell’Unione applicabile;
 - gli organismi o le autorità nazionali, regionali o locali o le imprese pubbliche equivalenti a quelle di cui alla lettera d) di Paesi Terzi.
- Le risorse del GECT possono essere costituite da:
 - Finanziamento annuale dei membri, la cui misura è stabilita dai suoi membri;
 - Fondi pubblici nazionali ed europei;
 - Contributi, donazioni ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati destinati al finanziamento delle attività del GECT;
 - Avanzi di gestione destinati al finanziamento delle attività del GECT;
 - Qualsiasi altra entrata conforme al diritto interno, che si applica al GECT.
- La decisione di istituire un GECT è adottata su iniziativa dei membri potenziali. La Convenzione e lo Statuto del GECT, previsti dagli articoli 8 e 9 del citato Regolamento (CE) n. 1080/2006, sono approvati all’unanimità dai suoi membri e sono redatti in forma pubblica.
- I membri potenziali di un GECT presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretariato generale, una richiesta, anche congiunta, di autorizzazione a partecipare alla costituzione di un GECT, corredata di copia della convenzione e dello statuto proposti. Su tale richiesta, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - provvede nel termine di novanta giorni dalla ricezione, previa acquisizione dei pareri conformi da parte delle Autorità competenti.
Entro il termine massimo di sei mesi dalla comunicazione dell’autorizzazione, decorso il quale essa diventa inefficace, ciascuno dei membri del GECT, o il relativo organo di gestione, se già operante, chiede l’iscrizione del GECT nel Registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, verificata nei trenta giorni successivi la tempestività della domanda di iscrizione, nonché la conformità della convenzione e dello statuto approvati rispetto a quelli proposti, iscrive il GECT nel Registro e dispone che lo statuto e la convenzione siano pubblicati, a cura e spese dei GECT, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

- Nell'ambito di incontri informali fra gli alti rappresentanti del CIHEAM Bari e della Regione Puglia, si sono valutate le potenzialità che possono svilupparsi sul territorio regionale attraverso le nuove politiche europee per il sostegno alla cooperazione territoriale, ed in particolare allo strumento del GECT (Regolamento CE 1082/2006, successivamente integrato dal Reg UE 1302/2013 e recepito dalla legge italiana 88/2009, Capo III).
- Con nota Prot. Dir01/1016 del 20/12/2016 l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari ha formalmente avanzato la proposta di istituire un GECT per la tutela delle comunità rurali e marino-costiere della regione ionico-adriatica e del relativo patrimonio materiale ed immateriale: sistemi alimentari sostenibili, valorizzazione dei prodotti tipici, qualità della vita e benessere sociale.
- La citata nota precisa che *“Conformemente all'accordo quadro firmato tra questo Istituto e la Regione Puglia in data 22 aprile 2013 finalizzato ad incrementare potenzialità e capacità dei due enti rispetto alle politiche comunitarie e di sviluppo locale e territoriale e dei programmi di cooperazione territoriale, e considerando:*
 - *il ruolo di questo Istituto nel facilitare il dialogo con le istituzioni e le autorità locali dei paesi Balcani (Albania, Croazia, Grecia e Montenegro) sulle tematiche in oggetto;*
 - *che il CIHEAM-Bari da tempo coopera con detti paesi per la valorizzazione degli ecosistemi rurali e marino-costieri nell'ambito delle politiche di cooperazione transnazionali ;*
 - *che il CIHEAM-Bari è in grado di animare le competenze istituzionali e scientifiche del territorio pugliese*

si ritiene lo strumento del GECT una opportunità da cogliere per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di coesione economica, sociale e territoriale.

Il GECT in parola, potrebbe rappresentare una potenzialità per l'attivazione dei processi che tengano in considerazione la valorizzazione del territorio, delle comunità e degli ecosistemi rurali e marino-costieri, nonché la loro crescita sostenibile attraverso il contesto di coesione sociale e territoriale. Queste tematiche di rilievo potrebbero essere affrontate dal GECT quale strumento di servizio ed attuazione della strategia macroregionale per la regione adriatica e ionica, promuovendo e incoraggiando la costituzione di reti e di iniziative congiunte nei territori coinvolti”.

- L'attivazione del GECT succitato richiede, conformemente al Regolamento UE, che la Regione Puglia garantisca la copertura di una quota delle spese di start up operativo quantificate in € 44.000,00 per l'annualità 2016. Le ulteriori quote saranno definite nelle annualità successive e quantificate in base agli effettivi bisogni.
- La struttura responsabile per l'attivazione delle procedure relative alla costituzione del GECT è il Coordinamento delle Politiche Internazionali, con il supporto della Sezione Relazioni internazionali e della Segreteria Generale della Presidenza, attraverso l'unità individuata dall'ARES Puglia per le attività dell'Area Emergenza Sanitaria e promozione del governo clinico sviluppate attraverso “il necessario empowerment della dotazione organica presso la Segreteria Generale della Presidenza”, al fine di “innescare un circolo virtuoso che ricomprenda tutte le politiche della salute” (giusta nota del Gabinetto della Presidenza, prot. A00021/03/11/2016-6006, indirizzata al Commissario Straordinario ARES Puglia).

Pertanto, sulla base delle risultanze istruttorie e delle motivazioni innanzi illustrate, si propone alla Giunta regionale di approvare l'avvio delle procedure per l'istituzione di un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale in un contesto di coesione economica, sociale e territoriale.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e smi

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento pari ad € 44.000,00 trova copertura finanziaria, giusta autorizzazione di cui alla nota prot. n. 1456 del 21/12/2016 di Rettifica dell'A.D. n. 18 del 2/12/2016 del Segretario Generale della Presidenza della Regione Puglia, come segue:

E.F. 2016 _BILANCIO: AUTONONO

CRA 4402

Capitolo 1490 class. Digs. 118/2011 e ss.mm.e ii. - 19.1.1.04.01.02

Con Determinazione della Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali si procederà ad impegnare la somma indicata entro il corrente esercizio finanziario, in conformità alla LR n. 2/2016 e alla D.G.R. n. 159/2016.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a), f) e k), della legge regionale n. 7/1997 e s.m.i.;

LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che di seguito si intendono integralmente riportate:

- di fare propria la relazione del Presidente della Giunta Regionale;
- di prendere atto della nota dell'Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari con la quale si propone alla Regione Puglia di istituire un Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) per la tutela delle comunità rurali e marino-costiere della regione ionico-adriatica e del relativo patrimonio materiale ed immateriale: sistemi alimentari sostenibili, valorizzazione dei prodotti tipici, qualità della vita e benessere sociale;
- di dare avvio alle procedure per la costituzione del GECT individuando nel Coordinamento delle Politiche Internazionali la relativa struttura responsabile anche dei successivi atti di costituzione del GECT, con il supporto della Sezione Relazioni Internazionali e della Segreteria Generale della Presidenza attraverso il Dott. Felice Ungaro, unità individuata dall'ARES Puglia.
- di dare mandato alla Dirigente della Sezione Relazioni Internazionali di adottare tutti gli atti amministrativo-contabili relativi agli adempimenti di cui al presente provvedimento;
- di dare atto del mantenimento degli equilibri di bilancio;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nelle sezioni dedicate del sito www.regione.puglia.it, e nel sito www.europuglia.it.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano